

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio dell'uniformità giuridica, in quanto la Francia si troverebbe in una situazione strettamente simile a quella della Slovacchia, riguardo alla quale il Tribunale ha dichiarato che «l'attività di fornitura dell'assicurazione malattia obbligatoria in Slovacchia presenta natura economica, tenuto conto dello scopo di lucro perseguito dalle società di assicurazione malattia e dell'esistenza di una concorrenza intensa per quanto riguarda la qualità e l'offerta di servizi» (sentenza del 5 febbraio 2018, *Dôvera zdravotná poisťovňa/Commissione*, T-216/15, non pubblicata, EU:T:2018:64, punto 68). Secondo la ricorrente, non si potrebbe giudicare in maniera diversa per quanto riguarda la Francia.

---

**Ricorso proposto il 17 maggio 2018 — Hamas / Consiglio**

**(Causa T-308/18)**

(2018/C 259/58)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26);
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7);

nei limiti in cui tali atti riguardano Hamas, compreso Hamas-Izz al-Din al-Qassem;

- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931.
2. Secondo motivo, vertente su errori in cui sarebbe incorso il Consiglio quanto alla sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il Consiglio quanto al carattere terroristico dell'organizzazione Hamas.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non ingerenza.
5. Quinto motivo, vertente sull'insufficiente considerazione dell'evoluzione della situazione per il trascorrere del tempo.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

---

**Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione**

**(Causa T-310/18)**

(2018/C 259/59)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgio) e Willem Goudriaan (Bruxelles) (rappresentanti: R. Arthur, solicitor, e R. Palmer, barrister)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 5 marzo 2018 di non proporre al Consiglio che venga attuato l'accordo delle parti sociali dell'UE del 21 dicembre 2015 sui diritti di informazione e consultazione per i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni centrali, concluso in forza dell'articolo 155, paragrafo 1, TFUE, attraverso una direttiva in base a una decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE. La Commissione non sarebbe stata legittimata a rifiutarsi di proporre al Consiglio di attuare l'accordo attraverso una decisione, non sussistendo alcuna obiezione sulla natura rappresentativa delle parti all'accordo né sulla legittimità di quest'ultimo.
  - I ricorrenti sostengono che la decisione della Commissione di non proporre al Consiglio di attuare l'accordo attraverso una decisione del Consiglio viola l'articolo 155, paragrafo 2, TFUE ed è contraria all'obbligo di rispettare l'autonomia delle parti sociali, sancito all'articolo 152 TFUE.
  - I ricorrenti sostengono altresì che la Commissione era tenuta a presentare una proposta al Consiglio, a meno che non fornisse motivi validi di ritenere che le parti sociali aderenti all'accordo non fossero sufficientemente rappresentative, o che l'accordo non fosse legittimo.
  - I ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha proceduto a una valutazione dell'opportunità dell'accordo, il che non rientra nelle sue competenze.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da una motivazione manifestamente errata e infondata.
  - I ricorrenti adducono che i motivi dedotti dalla Commissione nella decisione impugnata non potevano giustificare il rifiuto di presentare una proposta al Consiglio di adottare l'accordo.
  - I ricorrenti deducono altresì che l'unico motivo che avrebbe potuto giustificare un rifiuto sarebbe stato un'obiezione giustificata in merito alla rappresentatività delle parti sociali o alla legittimità di una decisione del Consiglio di attuazione dell'accordo sotto forma di direttiva.